



COMUNE DI MONCALVO
(PROVINCIA DI ASTI)

“REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE”

- adottato con delibera C.C. n. 60 in data 28.12.1999
- non soggetto al controllo preventivo di legittimità (art. 17 c. 33 L. 127/1997)
- in pubblicazione all'Albo Pretorio dal 30.12.1999 al 14.01.2000 e così per gg. 15 consecutivi
- esecutivo il 08 gennaio 2000.



Il Segretario Comunale

Carlo Moncalvo

<u>PARTE I: ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE</u>	pag.1
Capo I: disposizioni generali	pag.1
Art.1: oggetto e interpretazione	pag.1
Capo II: il presidente del consiglio	pag.1
Art.2: presidenza delle adunanze	pag.1
Art.3: compiti e poteri del presidente del consiglio	pag.1
Capo III: i gruppi consiliari	pag.2
Art.4: costituzione	pag.2
Capo IV: Consiglieri scrutatori	pag.2
Art.5: designazione e funzioni	pag.2
<u>PARTE II: I CONSIGLIERI COMUNALI</u>	pag.3
Capo I: i consiglieri comunali	pag.3
Art.6: riserva di legge	pag.3
Art.7: diritto d'iniziativa	pag.3
Art.8: emendamenti	pag.3
Art.9: presentazione di interrogazioni - interpellanze e mozioni	pag.4
Art.10: mozioni	pag.4
Art.11: diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi	pag.5
Capo II: esercizio del mandato elettivo	pag.5
Art.12: diritti connessi con l'esercizio del mandato elettivo	pag.5
Art.13: partecipazione alle adunanze	pag.5
Art.14: astensione obbligatoria	pag.6
Capo III: nomine e designazioni di consiglieri comunali	pag.6
Art.15: nomine e designazioni di consiglieri comunali	pag.6
Art.16: funzioni rappresentative	pag.6
<u>PARTE III: FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE</u>	pag.7
Capo I: economia funzionale e organizzativa	pag.7
Art.17: economia funzionale e organizzativa	pag.7
Capo II: convocazione	pag.7
Art.18: competenza	pag.7
Art.19: avviso di convocazione	pag.7
Art.20: ordine del giorno	pag.8
Art.21: avviso di convocazione, modalità, termine di recapito	pag.8
Art.22: ordine del giorno - pubblicazione e diffusione	pag.8
Capo III: ordinamento delle adunanze	pag.9
Art.23: deposito e consultazione degli atti	pag.9
Art.24: adunanze in prima convocazione	pag.9
Art.25: adunanze seconda convocazione	pag.9
Art.26: partecipazione degli assessori esterni alle sedute consiliari	pag.10
Capo IV: pubblicità delle adunanze	pag.10

Art.27: adunanze pubbliche	pag. 10
Art.28: adunanze segrete	pag. 10
Art.29: sedute "aperte"	pag. 10
Capo V: disciplina delle adunanze	pag. 11
Art.30: comportamento dei consiglieri	pag. 11
Art.31: ordine della discussione	pag. 11
Art.32: comportamento del pubblico durante le sedute del consiglio comunale	pag. 11
Art.33: ammissione di funzionari e consulenti in aula	pag. 12
Capo VI: ordine dei lavori	pag. 12
Art.34: comunicazioni	pag. 12
Art.35: ordine di trattazione degli argomenti	pag. 12
Art.36: discussione - norme generali	pag. 12
Art.37: questione pregiudiziale e sospensiva	pag. 13
Art.38: fatto personale	pag. 13
Art.39: termine dell'adunanza	pag. 13
<u>PARTE IV: PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO - VERBALE - VOTAZIONI</u>	pag. 14
Capo I: partecipazione del segretario - il verbale	pag. 14
Art.40: partecipazione del segretario all'adunanza	pag. 14
Art.41: il verbale dell'adunanza - redazione e firma	pag. 14
Art.42: verbale - deposito - rettifiche - approvazione	pag. 14
Capo II: votazioni	pag. 15
Art.43: modalità generali	pag. 15
Art.44: votazioni in forma palese	pag. 15
Art.45: votazioni per appello nominale	pag. 16
Art.46: votazioni segrete	pag. 16
Art.47: esito delle votazioni	pag. 16
Art.48: deliberazioni immediatamente eseguibili	pag. 17
<u>PARTE V: DISPOSIZIONI FINALI</u>	pag. 18
Art.49: entrata in vigore	pag. 18

PARTE I

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

Oggetto e interpretazione

1. Il presente regolamento disciplina, nei limiti stabiliti dalla legge e dallo statuto, l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Comunale. Esso viene deliberato dal Consiglio in seduta pubblica e a maggioranza assoluta. E' modificabile dal Consiglio Comunale, su proposta di ciascun Consigliere, o dalla Giunta Comunale. La modificazione totale del regolamento può avvenire solo con la contemporanea approvazione del nuovo regolamento. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento, si avrà riguardo alle disposizioni di legge, di statuto, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Copia del regolamento dovrà essere consegnata a tutti i Consiglieri eletti.
2. Le eventuali eccezioni sollevate dai consiglieri comunali relative alla interpretazione di norme del presente regolamento sono rimesse al Consiglio comunale, che decide con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
3. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ulteriori eccezioni.

CAPO II

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.

Art.2

Presidenza delle adunanze.

1. Il Sindaco, salvo che lo Statuto preveda altrimenti, presiede le adunanze del Consiglio Comunale.
2. In caso di assenza od impedimento, la presidenza è assunta dal Vice-Sindaco ed ove anche questi sia assente o impedito da altro assessore secondo l'ordine dell'età, nominati tra i consiglieri eletti.

Art.3

Compiti e poteri del Presidente del Consiglio.

1. Il Sindaco in qualità di presidente del Consiglio, provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento.
2. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, propone l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
3. Il Sindaco esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine durante le adunanze e per assicurare l'osservanza della legge, dello Statuto e del Regolamento.

CAPO III I GRUPPI CONSILIARI

Art.4 Costituzione

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista, formano di regola, un gruppo consiliare.
2. Il Consigliere Comunale che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Segretario Comunale, allegando la dichiarazione di accettazione del Capo nel nuovo gruppo.
3. Se sono almeno in due e se eleggono al loro interno un capogruppo, costituiscono Gruppo autonomo. Della Costituzione di gruppo autonomo deve essere data comunicazione, per iscritto, al Sindaco.
4. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Segretario Comunale il nome del capogruppo, entro il giorno precedente la prima seduta del Consiglio Comunale neoeletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Segretario Comunale le variazioni della persona del Capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene, di norma, considerato capogruppo il Consigliere, non componente la Giunta, che ha riportato il maggior numero di voti, dopo il candidato a Sindaco, per quanto riguarda la lista di maggioranza e nei candidati alla carica di Sindaco per quanto riguarda la minoranza.
5. Ai capigruppo consiliari, come sopra determinati, dev'essere effettuata dal Segretario Comunale, la trasmissione dell'elenco delle deliberazioni della Giunta contestualmente all'affissione all'albo.

CAPO IV CONSIGLIERI SCRUTATORI

Art.5 Designazione e funzioni

1. All'inizio di ciascun argomento in cui sia prevista la votazione in forma segreta, il Sindaco designa tre Consiglieri, di norma i più giovani, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio Consigliere, fra gli scrutatori.
2. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Assistono il Sindaco nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.
3. Nel verbale delle adunanze deve risultare per quali deliberazioni l'esito delle votazioni è stato verificato con l'intervento dei Consiglieri scrutatori.

PARTE II

I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I

I CONSIGLIERI COMUNALI

Art.6

Riserva di legge.

1. L'elezione dei Consiglieri Comunali, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuito al Comune, la loro posizione giuridica, l'entrata in carica e la relativa convalida, la cassazione e le dimissioni, la decadenza, la rimozione dalla carica e la surroga sono regolati dalla legge 8/6/90 n. 142 e successive modifiche.

Art.7

Diritto d'iniziativa

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono. Esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto. I Consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno inoltre il diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
2. La proposta di deliberazione è formulata per iscritto ed è accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere proponente e viene inviata al Sindaco il quale la trasmette al Segretario per l'istruttoria di cui all'art.53 e 55 della legge 8.6.1990 n.142 e ne informa la Giunta. Il Segretario esprime anche il parere sulla competenza del Consiglio. Qualora risultasse estranea alle competenze del Consiglio, non legittima o priva della copertura finanziaria, il Sindaco deve comunicare al Consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio Comunale. Se l'istruttoria si conclude favorevolmente, il Sindaco, deve iscrivere la proposta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale indicando con l'oggetto il Consigliere Comunale proponente.

Art.8

Emendamenti

1. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, per iscritto, al Sindaco entro il secondo giorno precedente quello dell'adunanza. Gli emendamenti, quando si tratta di proposte di limitata entità possono essere presentati, in forma scritta al Sindaco, nel corso della seduta. Ciascun Consigliere può presentare diversi emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro Consigliere.
2. Le proposte di emendamenti pervenuti prima dell'adunanza sono subito trasmesse al Segretario che ne cura l'istruttoria con procedura d'urgenza. Per le proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza, il Segretario, su richiesta del Sindaco provvede ad acquisire i necessari elementi di valutazione, rinviando l'argomento all'ultimo punto dell'ordine del giorno. Quando gli elementi non sono acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione viene rinviata all'adunanza successiva.

Art.9
Presentazione di interrogazioni - interpellanze e mozioni

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che riguardino direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio Comunale e le altre competenze allo stesso attribuito dalle leggi o dallo statuto.
2. L'interrogazione consiste nella semplice domanda al Sindaco se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia Giusta in ufficio o sia esatta, se sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato affare. Quando non è espressamente richiesta la trattazione verbale in Consiglio, la risposta si intende per iscritto e deve essere data entro 30 giorni.
3. L'interpellanza consiste nella domanda fatta al Sindaco circa i motivi della condotta o gli intendimenti del Sindaco stesso o della Giunta. Nel caso di insoddisfazione nella risposta, il Consigliere può trasformare l'interpellanza in mozione e la stessa viene posta in discussione nella successiva seduta.
4. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni sono trattate all'inizio di ciascuna sessione consiliare entro il limite temporale di un'ora dall'apertura dell'adunanza.
5. Interrogazioni, interpellanze vanno presentate al Segretario Comunale e una volta protocollate ne curerà l'immediata istruttoria ed entro cinque giorni dal ricevimento devono essere sottoposte al Sindaco, per le eventuali disposizioni.
6. Le interrogazioni o le interpellanze formulate per iscritto e firmate dai proponenti sono presentate al Segretario Comunale in tempo utile da essere iscritte all'ordine del giorno in occasione della convocazione della prima adunanza del Consiglio successiva alla loro presentazione. Il Segretario Comunale le rimette immediatamente al Sindaco per le decisioni in merito.
7. Se il Consigliere proponente, al momento in cui deve illustrare la sua interrogazione o interpellanza risulta assente, l'interrogazione o l'interpellanza si intende rinviata alla seduta successiva. In caso di ulteriore assenza del proponente, la risposta verrà inviata allo stesso in forma scritta entro 10 giorni.
8. Le interrogazioni e le interpellanze relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente.
9. L'interrogazione viene letta al Consiglio dal presentatore. Conclusa la presentazione, il Sindaco o l'assessore delegato risponde all'interrogazione. La presentazione deve essere contenuta in un tempo non superiore ai cinque minuti.
10. Alla risposta può replicare solo il Consigliere interrogante per dichiarare se sia soddisfatto o meno, senza rientrare nel merito della discussione.
11. L'interpellanza viene illustrata al Consiglio dal presentatore. Conclusa l'illustrazione il Sindaco o l'assessore delegato per materia da risposta. L'illustrazione e la risposta devono essere contenute nel tempo.
12. Alla risposta può replicare solo il Consigliere proponente, dichiarandosi soddisfatto o meno.
13. Nel caso l'interrogazione o l'interpellanza sia stata presentata da più Consiglieri il diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi.

Art.10
Mozioni

1. La mozione costituisce l'iniziativa attraverso la quale qualsiasi Consigliere promuove voti, giudizi, deliberazioni su problemi di interesse locale e generale nonché sull'attività dell'Amministrazione o dei suoi organi.
2. Per l'inserimento nell'ordine del giorno, la mozione deve pervenire nei termini previsti per le interrogazioni o interpellanze.
3. In caso di eccezionale urgenza il Sindaco può inserire nell'ordine del giorno anche mozioni pervenute successivamente.
4. Per l'istruttoria ed il deposito degli atti vale quanto già stabilito nel presente regolamento.

Art.11

Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi.

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende, dalle istituzioni e dagli Enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo, secondo quanto disposto dall'art.31 comma 5, legge 8.6.1990 nr.142, l'art.24 della legge 27.12.1985, n.816.
2. L'esercizio dei diritti premessi è effettuato dai Consiglieri comunali richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti al Segretario Comunale od ai dipendenti responsabili preposti ai singoli uffici, servizi, aziende, istituzioni od altri organismi.
3. I Consiglieri Comunali, sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. I Consiglieri delle precedenti gestioni hanno diritto di prendere visione e di aver informazioni di atti e provvedimenti adottati con la loro partecipazione, quando in ordine a atti e provvedimenti sorgono questioni coinvolgenti responsabilità amministrativa, civile e penale.
4. Ciascun Consigliere Comunale ha diritto di prendere visione dei documenti contenenti gli atti adottati dal Comune, nonché acquisire dagli uffici le informazioni utili all'espletamento del mandato. Per quanto riguarda il rilascio di copie di atti e documenti si rimanda all'apposito regolamento di cui alla delibera c.c. n° 38 del 10.11.97

CAPO II

ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

ART.12

Diritti connessi con l'esercizio del mandato elettivo.

1. I Consiglieri Comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge 8.6.90 n. 142 e successive modificazioni.
2. I Consiglieri Comunali, hanno diritto ad un gettone di presenza per l'effettiva durata di ogni adunanza. Se questa si protrae oltre le 24 ore del giorno per il quale è stata convocata, spetta ai Consiglieri Comunali il gettone di presenza anche per il giorno successivo.
3. I Consiglieri Comunali, formalmente e specificatamente delegati dal Sindaco a recarsi fuori del territorio Comunale, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché all'indennità di missione od al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno documentate, secondo quanto stabilito dalla legge in materia di missioni per dipendenti statali.
4. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni tra Enti locali.

Art.13

Partecipazione alle adunanze.

1. Il Consigliere Comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
2. Nel caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta inviata al Sindaco, il quale ne dà notizia al Consiglio. La giustificazione può essere effettuata anche mediante comunicazione fatta al Consiglio dal Capo Gruppo al quale appartiene il Consigliere assente.
3. Ogni Consigliere può chiedere, con lettera diretta al Sindaco, di essere considerato in congedo per un periodo di tempo non superiore a tre mesi, con obbligo di fornire motivazione. Il Sindaco, ne dà comunicazione al Consiglio, che ne prende atto, nella prima adunanza.
4. Per l'istituto della decadenza dei Consiglieri Comunali si rinvia all'art.14 comma 4 dello Statuto Comunale.
5. Delle giustificazioni e dei congedi viene presa nota a verbale.

6. Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza, deve, prima di lasciare la sala, avvertire il Segretario Comunale, perché ne sia presa nota a verbale.

Art.14

Astensione obbligatoria.

1. I Consiglieri Comunali devono astenersi dal prendere parte direttamente od indirettamente in servizi, esazioni, forniture e somministrazioni continuative o ricorrenti, appalti, concessioni di lavori e gestione di servizi, incarichi professionali remunerati che riguardano il Comune e le Istituzioni, aziende ed organismi dalla stessa dipendenti o soggetti a controllo politico-amministrativo.
2. I Consiglieri Comunali, devono astenersi da prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica a provvedimenti normativi di carattere generale quali piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata o diretta fra il contenuto delle deliberazioni e specifici interessi del Consigliere o di parenti o affini fino al 4 grado.
3. Il divieto di partecipazione ai provvedimenti che investano l'interesse diretto o indiretto del Consigliere, o dei congiunti od affini, comporta l'obbligo di assentarsi dall'adunanza per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni.
4. I Consiglieri obbligati ad astenersi od ad assentarsi, ne informano il Segretario Comunale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza.

CAPO III

NOMINE E DESIGNAZIONI DI CONSIGLIERI COMUNALI.

Art.15

Nomine e designazione di Consiglieri comunali.

1. Nei casi in cui la legge espressamente riservi al Consiglio Comunale la nomina o la designazione di propri rappresentanti presso enti, aziende ed Istituzioni, questa avviene per elezione in seduta pubblica e con voto segreto.
2. Il Consiglio Comunale nella seduta successiva a quella di insediamento, definisce i criteri e gli indirizzi a valere per le nomine e le designazioni che il Sindaco dovrà effettuare nel corso del mandato in caso di nomine di sua competenza.
3. Nei casi in cui sia previsto espressamente che la nomina di competenza del Consiglio avvenga per designazione dei Gruppi Consiliari, compete a ciascun capo gruppo comunicare al Sindaco ed al Consiglio il nominativo del Consigliere designato.

Art.16

Funzioni rappresentative.

1. I Consiglieri comunali partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione Comunale.
2. Per la partecipazione del comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare composta da un rappresentante per ciascun gruppo politico. Essa interviene assieme al Sindaco ed alla Giunta Comunale.

PARTE III

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

ECONOMIA FUNZIONALE E ORGANIZZATIVA

Art.17

Economia funzionale e organizzativa

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa. Nel bilancio di previsione dovrà essere istituito apposito capitolo di bilancio per le spese di funzionamento del Consiglio medesimo, per accedere a tale capitolo di bilancio si farà riferimento ad apposito regolamento.

CAPO II

CONVOCAZIONE

Art.18

Competenza.

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco.
2. Nel caso di assenza o impedimento del Sindaco, la convocazione viene disposta dal Vice Sindaco.
3. Il Sindaco può indire Consigli Comunali esclusivamente dedicati alla trattazione di interrogazioni, interpellanze e proposte dei Consiglieri.
4. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio Comunale, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti.
5. Il termine di cui al precedente comma decorre dal deposito della richiesta che viene immediatamente registrata al protocollo del Comune.
6. Quando la convocazione del Consiglio è resa obbligatoria da norme di legge, di statuto o di regolamento in caso di inosservanza di tale obbligo, provvede il Prefetto.

Art.19

Avviso di convocazione.

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta a mezzo di avvisi con le modalità di cui al presente regolamento.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove sarà tenuta. Nei casi in cui siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
3. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario o se viene convocata d'urgenza.
4. Il Consiglio Comunale è convocato in adunanza ordinaria per i seguenti atti fondamentali: linee programmatiche di mandato, bilanci annuali e pluriennali, relazioni previsionali e programmatiche, rendiconti della gestione.
5. Il Consiglio è convocato in adunanza straordinaria in ogni altra ipotesi e quando la stessa sia richiesta al Sindaco da almeno un quinto dei Consiglieri in carica. In tale ultima ipotesi l'adunanza deve essere convocata entro venti giorni dal deposito della richiesta.

6. Il Consiglio è convocato d'urgenza solo quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.
7. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti in calce del bollo del Comune firmato dal Sindaco o da colui che lo sostituisce o a cui compete, per legge, effettuare la convocazione.

Art.20 Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascun udienza del Consiglio Comunale ne costituisce l'ordine del giorno.
2. Spetta al Sindaco stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, fatto salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di deliberazione, interpellanze, interrogazioni e mozioni.
3. Spetta al Sindaco, alla Giunta ed ai Consiglieri l'iniziativa di proposte di deliberazione, mozioni ed interrogazioni.
4. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, con definizioni chiare e specifiche tali da consentire ai Consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.
5. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta Segreta" gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni stabilite dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento per l'osservanza di detta procedura. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
6. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.
7. L'ordine del giorno del Consiglio deve essere ampiamente pubblicizzato.

Art.21 Avviso di convocazione, modalità, termine di recapito

1. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve pervenire al domicilio eletto del Consigliere, con mezzo idoneo a garantire il ricevimento. In città sarà recapitato per mezzo del messo Comunale. Fuori del territorio Comunale a mezzo raccomandata r.r.
2. Fino a quando non sia stata effettuata l'elezione domiciliare, il Sindaco provvede ad inviare l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico con raccomandata r.r.
3. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve pervenire ai Consiglieri cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione.
4. Per le convocazioni straordinarie, la consegna dell'avviso deve avvenire 3 giorni prima di quello stabilito per la riunione. Per le convocazioni d'urgenza l'avviso deve pervenire ventiquattro ore prima della riunione. I motivi d'urgenza delle convocazioni possono essere sindacati dal Consiglio, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, o parte di essi, sia rinviata ad altra seduta, fissata dallo stesso Consiglio.
5. Nel caso in cui, dopo l'invio degli avvisi di convocazione si debbano aggiungere all'ordine del giorno della seduta consiliare altri argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti. Il Consiglio può altresì sindacare le motivazioni dell'urgenza degli argomenti aggiunti all'ordine del giorno dell'adunanza e chiederne con votazione a maggioranza dei presenti il rinvio ad altra seduta.
6. Gli avvisi di rinvio sono recapitati solo ai Consiglieri assenti all'adunanza nella quale si è deciso il rinvio.
7. Il Consigliere che abbia ricevuto in ritardo l'avviso di convocazione e intenda contestare la validità dell'adunanza è tenuto a darne immediata informazione al Segretario Comunale. L'eventuale ritardo dell'avviso si considera sanato quando il Consigliere Comunale interessato, partecipa all'adunanza alla quale era stato invitato.

Art.22 Ordine del giorno – pubblicazione e diffusione

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze consiliari rimane pubblicato all'albo del Comune nei cinque giorni precedenti la data delle sedute ordinarie e nei tre giorni precedenti le riunioni straordinarie.

2. L'elenco degli argomenti aggiuntivi all'ordine del giorno nelle adunanze ordinarie, straordinarie e nelle convocazioni d'urgenza è pubblicato all'albo pretorio almeno 24 ore prima della riunione.

CAPO III

ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Art.23

Deposito e consultazione degli atti

1. Tutti gli atti relativi alle proposte iscritte all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria nel giorno dell'adunanza e nei quattro giorni precedenti se trattasi di seduta ordinaria, e nei due giorni precedenti se trattasi di seduta straordinaria. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza od argomenti aggiuntivi saranno depositati all'atto della convocazione.
2. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui al precedente comma.
3. La consultazione da parte dei Consiglieri avviene di norma, durante gli orari di apertura degli uffici comunali.
4. All'inizio dell'adunanza le proposte e i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarli.
5. Le proposte relative all'approvazione del bilancio di previsione, del conto consuntivo nonché quelle riguardanti gli altri atti di programmazione e di pianificazione e quelli relativi ai P.R.G.C. e varianti Generali, devono essere comunicati ai gruppi consiliari almeno 10 giorni prima dell'adunanza nella quale dovrà essere iniziato l'esame.

Art.24

Adunanze in prima convocazione

1. Il Consiglio Comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene la metà dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti –annotato a verbale– viene verificato dal Segretario Comunale. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Sindaco, entro il termine fissato dal seguente capoverso, dispone che si rinnovi la verifica quando tal numero risulta raggiunto.
3. Nel caso in cui, trascorsa mezz'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello, sia constatata la mancanza di numero di Consiglieri necessario per deliberare validamente, il Sindaco ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
4. Su richiesta dei Consiglieri presenti, il termine e le formalità di cui al comma precedente possono essere differiti dal Sindaco, di ulteriori dieci minuti.
5. Solo dopo aver constatato il numero legale, potrà essere dato inizio all'adunanza.
6. I Consiglieri che escono dall'aula dopo l'appello nominale devono informare il Segretario Comunale.
7. I Consiglieri che escono dall'aula prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Art.25

Adunanza seconda convocazione.

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, per ogni argomento trattato iscritto all'ordine del giorno alla precedente riunione andata deserta per mancanza di numero legale. L'adunanza che segue ad una prima iniziata col numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso, per essere venuto meno il numero minimo dei Consiglieri, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.

2. Nell'adunanza di seconda convocazione, che deve aver luogo in un giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, le deliberazioni sono valide purché intervengano un terzo dei Consiglieri assegnati, con esclusione per quegli argomenti per i quali leggi, statuti, regolamenti, richiedono un quorum speciale o maggioranze qualificate.
3. Il giorno e l'ora della seduta della seconda convocazione sono stabiliti dal Sindaco. Per la convocazione si userà la consueta procedura.
4. Trascorsa mezz'ora da quella fissata per l'inizio della seduta in seconda convocazione ed ove manchi il numero legale, essa viene dichiarata deserta.
5. Quando l'urgenza lo richieda potranno essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di prima convocazione e seguiranno nella trattazione a quelli iscritti in prima convocazione. L'aggiunta dovrà essere comunicata ai Consiglieri Comunali 24 ore prima dell'adunanza.

Art.26

Partecipazione degli assessori esterni alle sedute consiliari.

1. Gli assessori nominati tra i cittadini non Consiglieri, devono essere presenti, salvo impedimento, alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni di relazione e diritto di replica su argomenti di competenza del proprio assessorato, ma senza diritto di voto.

CAPO IV PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

Art.27

Adunanze pubbliche.

1. Le adunanze sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'art.28.
2. Chiunque può assistere alle adunanze di cui al primo comma, nell'apposito spazio riservato al pubblico.

Art.28

Adunanze segrete.

1. L'adunanza del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportino apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedano la valutazione delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni di cui al primo comma, il Sindaco invita i Consiglieri a chiuderla e dichiara il passaggio a seduta segreta invitando il pubblico a lasciare l'aula.
4. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, il Segretario Comunale e se richiesto eventuali responsabili degli uffici Comunali, vincolati al segreto d'ufficio.

Art.29

Sedute "aperte"

1. Quando particolari motivi di ordine sociale e politico lo facciano ritenere opportuno, il Sindaco di propria iniziativa o su richiesta di almeno la metà dei consiglieri assegnati può indire una seduta "aperta" del Consiglio. Tali sedute hanno carattere straordinario ed alle stesse possono essere invitati rappresentanti dello stato, della regione, della provincia, di altri comuni, e delle forze sociali, politiche e sindacali, interessate ai temi da discutere. Tutte le persone invitate hanno diritto di parola. Durante le sedute "aperte" del Consiglio non possono essere trattati affari di ordinaria competenza istituzionale del Consiglio stesso e non possono essere deliberate autorizzazioni od impegni di spesa a carico del comune.

CAPO V DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art.30

Comportamento dei Consiglieri.

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri Comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, purché riguardanti atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata ed alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non sono consentite imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità delle persone.
3. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede principi affermati nei precedenti commi, il Sindaco lo richiama a comportamenti più consoni alla dignità dell'assemblea.
4. Dopo un secondo richiamo il Sindaco deve interdire al Consigliere recidivo la parola sino alla conclusione del trattamento dell'argomento in discussione.
5. Al terzo richiamo il Sindaco ordina l'espulsione dall'aula del Consigliere e può sospenderlo per una seduta.

Art.31

Ordine della discussione.

1. I Consiglieri prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza.
2. I Consiglieri partecipano alle sedute nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto rivolti al presidente ed al Consiglio.
3. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Sindaco all'inizio del dibattito o al termine dell'intervento di un collega. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione.
4. Per quanto riguarda il termine temporale per ogni intervento si rimanda all'art.36 comma 2
5. Devono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra Consiglieri. Ove esso avvenga il Sindaco deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.
6. Solo al Sindaco è permesso interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento.
7. Nessun intervento quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

Art.32

Comportamento del pubblico durante le sedute del Consiglio Comunale.

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso rispetto alle opinioni espresse dai Consiglieri o alle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Non sono consentiti l'esposizione di cartelli o striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri del mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano al Sindaco, che li esercita avvalendosi dell'opera della Polizia Urbana, ove occorra.
4. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultino vani i richiami del Sindaco, egli abbandona il suo posto, dichiarando la sospensione della seduta che potrà essere solo ripresa solo quando saranno cessati i disordini. Se questi proseguo il Sindaco dichiara definitivamente interrotta la seduta.

Art.33

Ammissione di funzionari e consulenti in aula.

1. Il Sindaco, per le esigenze della Giunta o su richiesta di uno o più Consiglieri, può invitare i funzionari o responsabili dei servizi comunali a svolgere relazioni o a dare informazioni e quant'altro risulti necessario per l'illustrazione delle proposte di deliberazione in discussione.
2. Possono essere altresì invitati per fornire illustrazioni e chiarimenti, consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione.

CAPO VI ORDINE DEI LAVORI

Art.34

Comunicazioni

1. All'inizio della seduta, concluse le formalità preliminari, il Sindaco effettua eventuali comunicazioni proprie, della Giunta Comunale sulle attività dell'Amministrazione e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità. In tale momento possono essere celebrati eventi, commemorate persone e possono avere luogo manifestazioni di sentimenti del Consiglio Comunale di interesse locale e generale.
2. Dopo l'intervento del presidente, un Consigliere per ciascun gruppo può effettuare comunicazioni o celebrazioni su argomenti compresi fra quelli indicati al precedente comma.
3. Le comunicazioni devono essere contenute, da parte del Sindaco, in un periodo di quindici minuti per argomento trattato.
4. Sulle comunicazioni può intervenire, per associarsi o dissentire, un Consigliere Comunale di ciascun gruppo per un tempo non superiore a 5 minuti.

Art.35

Ordine di trattazione degli argomenti.

1. Il Consiglio Comunale, concluse le comunicazioni e la trattazione delle interrogazioni e delle mozioni, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente del Consiglio o su richiesta di un Consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazione a maggioranza.
2. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.
3. Il Sindaco può fare nel corso della seduta comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza e rilevanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

Art.36

Discussione – Norme generali

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente del Consiglio dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire. Disponendo per quanto possibile, che si alternino Consiglieri appartenenti a gruppi diversi. Quando all'invito del Sindaco a partecipare alla discussione, nessun Consigliere domandi la parola, la proposta viene messa in votazione.
2. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere può parlare per due volte la prima per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque minuti all'intervento di replica.

3. Il Sindaco o l'assessore delegato può intervenire in qualsiasi momento della discussione per non più di dieci minuti ciascuno.
4. Il Sindaco e l'assessore delegato, replicano in forma concisa agli interventi.
5. Il Sindaco dopo che su un argomento abbiano parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, esaurite le repliche, le contro repliche, dichiara chiusa la discussione.
6. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a un minuto. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione del Capo gruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.
7. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relativi al bilancio preventivo, al conto consuntivo, ai regolamenti ed ai programmi e piani annuali e pluriennali.
8. Limiti di tempo più ampi possono essere fissati a maggioranza dal Consiglio prima dell'inizio della seduta.

Art.37

Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il ritiro della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa rinvii ad altra riunione.
3. Sulle proposte pregiudiziali e sospensive può parlare, oltre al proponente, o ad uno di essi, nel caso in cui la proposta sia presentata da più Consiglieri –un Consigliere per ciascun Gruppo- per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art.38

Fatto personale

1. Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Sindaco decide se il fatto sussista o no. Qualora il Consigliere non sia soddisfatto delle motivazioni addotte dal Sindaco, o quando quest'ultimo lo ritenga opportuno, Il Consiglio, senza discussione, decide con voto palese.
3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare nel loro complesso più di tre minuti.

Art.39

Termine dell'adunanza

1. La durata delle adunanze consiliari è, di norma, fissata in quattro ore, compreso il tempo destinato alle comunicazioni e interrogazioni.
2. Il Consiglio può decidere il proseguimento dell'adunanza oltre il termine fissato dal comma precedente, per la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno o di quelli che hanno particolare importanza o urgenza.
3. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Sindaco dichiara chiusa la riunione.

PARTE IV

PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE - VERBALE - VOTAZIONI

CAPO I

PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO – IL VERBALE

Art.40

Partecipazione del Segretario all'adunanza.

1. Il Segretario Comunale partecipa alle adunanze del Consiglio ed esercita le sue funzioni intervenendo, previa richiesta del Sindaco, per fornire informazioni e chiarimenti, al fine di esprimere il suo parere quando il Consiglio gliene faccia richiesta prima di assumere una deliberazione.
2. Qualora il Segretario Comunale sia interessato all'argomento della trattazione e conseguentemente debba allontanarsi dalla sala, assume le funzioni di Segretario uno dei Consiglieri presenti in sala scelto dal Consiglio a maggioranza.

Art.41

Il verbale dell'adunanza – redazione e firma.

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale.
2. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva delle deliberazioni e il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia luogo a porte chiuse e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.
3. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai Consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati in sintesi, esprimendo con la massima chiarezza possibile i concetti espressi da ciascun oratore. Quando gli interessati ne facciano richiesta, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire entro la seduta al Segretario Comunale. In caso di brevi dichiarazioni, le stesse possono essere, seduta stante, dettate al Segretario per la loro integrale verbalizzazione.
4. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere verbalizzate. Soltanto quando un Consigliere Comunale che si ritiene offeso ne faccia richiesta, nel corso della seduta, le stesse, in modo conciso, vengono inserite a verbale, con l'indicazione di chi ne ha fatto richiesta.
5. Il verbale della seduta segreta è redatto in maniera da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possono recar danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.
6. Il verbale delle sedute è firmato, in originale, dal Sindaco e dal Segretario Comunale.

Art.42

Verbale – deposito – rettifiche approvazione

1. Il verbale viene depositato, a disposizione dei Consiglieri Comunali, cinque giorni prima della seduta in cui sarà sottoposto ad approvazione.
2. All'inizio della seduta il Sindaco chiede al Consiglio Comunale se vi siano osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia, il verbale s'intende approvato all'unanimità.
3. Quando un Consigliere lo richiede, il Segretario Comunale provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende proporre modifiche od integrazioni, che devono essere presentate per iscritto.

4. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Sindaco interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno intende intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un Consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di un minuto. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.
5. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale delle adunanze in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale delle udienze cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario Comunale e portano l'indicazione della data della adunanza nella quale le proposte di rettifica sono state approvate.
6. I verbali delle sedute del Consiglio Comunale sono depositati nell'archivio Comunale a cura del Segretario Comunale.

CAPO II VOTAZIONI

Art.43 Modalità generali

1. L'espressione del voto dei Consiglieri comunali è effettuata normalmente, in forma palese.
2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi articoli.
3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando sia prescritto espressamente dalla legge, dallo statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
4. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i Consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, per la legittimità della votazione.
5. Le proposte di emendamento si votano nell'ordine: emendamenti soppressivi, emendamenti modificativi, emendamenti aggiuntivi.
6. I provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
7. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
8. Per i regolamenti il Sindaco invita i Consiglieri a rendere noto quali articoli essi presentano proposte di modifica o soppressioni, formulate per iscritto. Discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese.
9. Per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica presentate dai Consiglieri. Concluse tali votazioni vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale corredato della relazione previsionale e programmatica e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto dalla Giunta Comunale con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali variazioni.
10. Iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi. Sono consentiti solo brevi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

Art.44 Votazioni in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano.
2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando ad esprimere la propria posizione prima coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti.

3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario Comunale, Il Sindaco, ne proclama il risultato.
4. I Consiglieri Comunale che votano contro la deliberazione o si astengono vengono nominativamente indicati a verbale.

Art.45

Votazione per appello nominale

1. Si procede alla votazione per appello nominale quando è prescritta dalla legge, dallo statuto e quando si sia pronunciato il Consiglio Comunale, su proposta del presidente o di almeno 1/5 dei Consiglieri Comunali.
2. I Consiglieri sono chiamati, in ordine alfabetico dal Segretario, a rispondere "SI" in caso favorevole o "NO" in caso contrario oppure a dichiarare la loro astensione. Il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Sindaco con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario Comunale.
3. Il voto espresso da ciascun Consigliere Comunale nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art.46

Votazioni segrete

1. La votazione segreta mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede.
2. Le schede sono predisposte dalla segreteria generale in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento.
3. Nei casi di elezioni per le quali sia prevista, per legge o per statuto o per le norme del presente regolamento, la votazione segreta, ciascun Consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto a Consiglio.
4. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto, si considerano come non iscritti iniziando dall'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.
5. Quando la legge, gli statuti od i regolamenti stabiliscono che tra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisamente espressamente le norme che disciplinano l'elezione, si ricorre alla designazione da parte dei gruppi consiliari.
6. I Consiglieri che votano scheda bianca sono computati come votanti.
7. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Sindaco, affinché sia preso atto a verbale.
8. Terminata la votazione il Sindaco, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede ed al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.
9. Il carattere segreto della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori.

Art.47

Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti per i quali sia espressamente richiesto, dalle leggi o dallo statuto, un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio Comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dia un numero superiore di un'unità al totale dei votanti.
2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta. In caso la deliberazione non venga approvata in seconda votazione, può essere riproposta al Consiglio solo in un'adunanza successiva.
5. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Sindaco conclude il suo intervento con la formula "Il Consiglio ha approvato" oppure "il Consiglio non ha approvato".
6. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nei verbali delle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, incluso i non eletti e il numero delle schede bianche e nulle.

Art.48

Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio Comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso a maggioranza dei componenti.
2. La dichiarazione di immediata esecutività ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

PARTE V

DISPOSIZIONI FINALI

Art.49

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato .
2. Dopo l'esecutività della deliberazione il regolamento è pubblicato all'albo Comunale per 15 giorni.
3. Sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni, che disciplinavano il funzionamento del Consiglio Comunale.